



Al presidente della Rai,
al direttore generale della Rai,
premessi che:

il cd. canone di abbonamento Rai riveste la natura giuridica di "imposta di scopo", come affermato dalla Corte costituzionale, *ex plurimis*, nella sentenza n. 284 del 2002;

sebbene la natura di imposta di scopo del canone di abbonamento implichi, sul piano giuridico-formale, l'insussistenza del nesso di necessaria corresponsività fra il tributo e la fruizione effettiva del servizio pubblico, il gettito dell'imposta deve essere interamente riversato alla concessionaria (art. 27, co. 8 della l. n. 488 del 1999) e da quest'ultima utilizzato esclusivamente per le attività inerenti il servizio pubblico generale radiotelevisivo (art. 47, co. 4 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi);

si rinvia pertanto un obbligo connesso al servizio pubblico radiotelevisivo di essere fruibile dall'intera collettività, a prescindere dai livelli di copertura di diffusione del segnale prescritti dal contratto di servizio sottoscritto dalla Rai e dal Ministro dello sviluppo economico;

del resto, è proprio la destinazione del tributo alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ad alimentare il malcontento della popolazione, in alcune aree del Paese, a causa della mancata fruizione del servizio;

non a caso, nel parere sullo schema di contratto di servizio per il triennio 2013-2015, approvato nella seduta della Commissione parlamentare di vigilanza del 7 maggio 2014, è prevista l'esenzione dal pagamento del canone per "i detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive che non ricevono il segnale per effetto delle implicazioni interferenziali non risolvibili mediante le opere di compatibilizzazione radioelettrica di cui all'articolo 16, comma 6";

in ogni caso, a prescindere dalle modalità di finanziamento della televisione di Stato e dalla natura del canone, l'esistenza del servizio pubblico discende direttamente dal diritto all'informazione riconosciuto dalla Costituzione italiana. Di conseguenza, il mancato ricevimento del segnale digitale si traduce per il cittadino in un *vulnus* ad un proprio diritto fondamentale, e quindi, più in generale, in un'inaccettabile disparità di trattamento fra territori del nostro Paese in ordine al proprio sviluppo socio-economico e culturale;

con precedenti lettere inviate al direttore generale di RaiWay Spa, lo scrivente aveva chiesto un riscontro rispetto alla mancata, parziale o disturbata ricezione del segnale digitale Rai nei comuni di Tursi (MT), Cerreto Laziale (RM), Gagliano del Capo (LE), Auletta (SA), Castelsantangelo sul Nera (MC). Rispetto a tali segnalazioni non è stato fornito tuttavia alcun riscontro;

ai citati disservizi se ne aggiungono altri, segnalati ancora recentemente allo scrivente;

i cittadini del Sublacense e dell'intera Valle dell'Aniene, nella quale ricadono circa trenta comuni, non hanno mai potuto fruire dal servizio pubblico radiotelevisivo dall'epoca della transizione al digitale terrestre;

a Cinisi (PA) è possibile fruire soltanto di un limitato numero di canali afferenti ad un singolo multiplex, ma risulta preclusa la visione degli altri canali del servizio pubblico;

a Brignano Frascati (AL), nonché in altri comuni limitrofi della Val Curone, il segnale delle reti Rai risulta assente dal mese di luglio del 2015, sembrerebbe a causa di un imprecisato problema tecnico relativo alle frequenze;

numerose segnalazioni provengono inoltre da Paola (CS), dove il segnale della Rai non sarebbe raggiunto pressoché dalla totalità dei residenti;

a Scanno e a Villalago (AQ) il segnale radiotelevisivo si perde ciclicamente, sistematicamente, per diversi giorni, a tacere di quello radiofonico, da tempo immemore assente o disturbato;

a Rossiglione (GE) e in altri comuni limitrofi, a distanza di oltre tre anni dallo *switch-off* non risultano fruibili, in tutto o in parte, i canali digitali della Rai, in specie quelli tematici. Sembra che a nulla siano servite le segnalazioni inviate dalle istituzioni locali a RaiWay;

si chiede di sapere

se non ritengano che la mancata ricezione del segnale in diversi territori del Paese costituisca una delle diverse espressioni del cd. *digital divide*, suscettibile, in quanto tale, di pregiudicare la realizzazione di principi fondamentali quali la libertà d'informazione e di accesso all'informazione e alle tecnologie, dando perciò luogo ad evidenti disparità di trattamento fra i cittadini;

se non ritengano che sia un preciso dovere del servizio pubblico, a prescindere dal raggiungimento degli standard di copertura del segnale prescritti dal citato Contratto di servizio, rimuovere gli ostacoli che impediscono a tutti i cittadini la piena realizzazione del proprio diritto di essere informati garantito dall'articolo 21 della Costituzione italiana;

quale sia allo stato attuale il livello di ricezione del segnale dei canali digitali della Rai in ciascuna delle aree del Paese segnalate in premessa (Tursi, Cerreto Laziale, Gagliano del Capo, Auletta, Castelsantangelo sul Nera, comuni del Sublacense e della Valle dell'Aniene, Cinisi, Brignano Frascati e comuni limitrofi, Paola, Scanno e Villalago, Rossiglione e comuni limitrofi);

quali fra le situazioni segnalate in premessa siano ascrivibili ad implicazioni interferenziali;

quali iniziative urgenti intenda assumere al fine di garantire che il soggetto proprietario e gestore della rete di trasmissione e della gestione del segnale digitale del servizio pubblico radiotelevisivo proceda al tempestivo ripristino di condizioni di uguaglianza fra i cittadini residenti nelle diverse aree territoriali del Paese.

